

Danno da rumore: il «caso» della sentenza di Brescia

Alberto Venturelli

Verona, 20.6.2018

Il danno da rumore

L'esatta definizione del tema impone preliminarmente di distinguere, dal punto di vista giuridico, le **immissioni rumorose** dal vero e proprio **inquinamento acustico**. La distinzione è dotata di puntuali riscontri normativi e conduce al riconoscimento della possibilità di esercitare **rimedi difformi**.

Art. 844 c.c.

Immissioni

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i **rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino**, se non superano la **normale tollerabilità**, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve **contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà**. Può tener conto della **priorità di un determinato uso**.

Inquinamento acustico

In tempi più recenti – anche per reagire a sollecitazioni di matrice comunitaria – il legislatore è intervenuto con una regolamentazione organica dell'inquinamento acustico, individuabile nella **legge-quadro 26.10.1995, n. 447** e nel relativo decreto attuativo (d.p.c.m. 14.11.1997).

Art. 2 l. 26.10.1995, n. 447

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

[...]

c) **sorgenti sonore fisse**: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; gli impianti eolici; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

d) **sorgenti sonore mobili**: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c) ;

d-bis) **sorgente sonora specifica**: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

Art. 2 l. 26.10.1995, n. 447

Definizioni

- e) **valori limite di emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- f) **valori limite di immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- g) **valore di attenzione**: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento **obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9. [...]**

Art. 9 l. 26.10.1995, n. 447

Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora sia richiesto da **eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente** il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente [...] e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, **possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività**. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla **tutela della sicurezza pubblica**.

Art. 2 l. 26.10.1995, n. 447

Definizioni

2. I valori di cui al comma 1, lettere e) , f) , g) , h) e h-bis), sono **determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.** Nelle zone già urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge [...]

3. I valori limite di immissione sono distinti in:

- a) **valori limite assoluti**, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b) **valori limite differenziali**, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Art. 2 l. 26.10.1995, n. 447

Definizioni

5. I **provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale**. Rientrano in tale ambito:

- a) le **prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili**, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
- b) le **procedure di collaudo**, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;
- c) **gli interventi di riduzione del rumore**, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
- d) i **piani dei trasporti urbani** ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
- e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.

Portata precettiva della legge

- a) La nozione di «immissioni» eccedenti la «normale tollerabilità» cede il passo ad una **misurazione quantitativamente definita e fissa di soglie distinte di «rumorosità»**;
- b) Il superamento di tali soglie dà luogo a **misure di protezione proporzionate alla gravità della violazione**;
- c) Le misure di protezione (che si sostanziano nella mera **inibitoria** e possono, nei casi più gravi, portare all'imposizione di un obbligo di **risanamento acustico**, previa eliminazione delle opere che hanno causato l'inquinamento) sono **deliberate dalle competenti autorità statali o locali**

Valore «pubblicistico» della l. sull'inquinamento acustico

La normativa in esame si occupa, in altri termini, esclusivamente di una **relazione tra ente pubblico e cittadino** che mirando alla protezione di interessi collettivi può portare all'attivazione delle misure rimediali tipiche del diritto pubblico, in tutte le sue più varie accezioni (dalla mera sanzione amministrativa al vero e proprio reato ambientale).

Rapporti tra vicini e danno da rumore

Tra i rimedi appena indicati, tuttavia, non vi è una misura protettiva **specificamente rivolta a chi è vittima dell'inquinamento acustico**: questi non può che tornare alla disciplina «generale» del codice civile ponendo l'accento sul carattere – anche civilisticamente – illecito della violazione della normativa sull'inquinamento acustico

Ruolo sistematico dell'art. 844 c.c.

La regolamentazione delle immissioni assume, a tal proposito, una duplice funzione, che non è stata intaccata dalla sopravvenuta normativa sull'inquinamento:

- a) Mira a limitare **il diritto di proprietà** di colui che causa le immissioni ed, offrendo (peraltro anticipatamente) un implicito riconoscimento alla funzione sociale della proprietà impedisce esercizi arbitrari ed abusivi del relativo diritto;
- b) Assicura alla vittima dell'immissione un apparato rimediale specificamente incentrato sul pregiudizio da essa sofferto e dunque finalizzato al perseguimento di **finalità riparatorie e solo indirettamente deterrenti**

La «normale» tollerabilità

La parte più significativa della norma rimane quella incentrata sulla valutazione della «normale tollerabilità». Fermo restando che tale limite è superato quando si eccedono i limiti indicati dalla normativa sull'inquinamento acustico, è pacifico che **il suo superamento può prescindere dalla violazione della normativa citata e sussistere anche quando non ricorrono gli estremi per ritenere che il rumore sia causa di vero e proprio inquinamento**

Cass., 18.1.2017, n. 1069

In materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi a stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c.

Cass., 25.8.2005, n. 17281

I **parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente** (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), **pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile** che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità, *ex art. 844 c.c.*, delle emissioni, ancorché contenute in quei limiti, **sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica (invero posta preminentemente a tutela di situazioni soggettive privatistiche, segnatamente della proprietà).**

Parametri di valutazione

- «**Normalità**»: parametro incentrato sulla «reattività dell'uomo medio», avuto riguardo alle caratteristiche di chi deve subire l'immissione
- **Condizione dei luoghi**
- **Esigenze della produzione**
- **Preuso**

Valutazione peritale

Quasi sempre affidata alla consulenza tecnica, la valutazione è chiamata a tener conto di tutti i fattori indicati, ma si sostanzia anzitutto nell'accertamento tecnico del superamento di valori-soglia che, per quanto non coincidenti con quelli fissati dalla normativa anti-inquinamento, sono già stati elaborati nella prassi attraverso l'analisi della tipologia di zone e delle caratteristiche dell'attività che produce l'immissione. **Ove, tuttavia, la fonte di rumore sia discontinua, è possibile fare ricorso anche a prove diverse, di natura ad es. testimoniale**

Cass., 31.1.2006, n. 2166

In tema di immissioni, la valutazione delle circostanze che confluiscano nel giudizio di superamento o non superamento della normale tollerabilità, **può compiersi anche mediante l'utilizzo della prova testimoniale, tesa a dimostrare le condizioni di utilizzo del bene da parte del proprietario** che lamenti eccedenza di rumori provenienti da immobile limitrofo.

Esigenze della produzione

Il richiamo alle esigenze della produzione, peraltro, introduce una **valutazione comparativa** ispirata alla prevalenza dell'attività produttiva sulle esigenze (individuali) del singolo proprietario, il quale può essere chiamato a subire immissioni che eccedono la normale tollerabilità (ma, beninteso, non tali da trasformarsi in inquinamento vero e proprio) quando ciò sia funzionale alle esigenze della produzione. Tale funzionalità, tuttavia, è rimessa, in via esclusiva, all'**equo apprezzamento del giudice**. Per questo, secondo parte della dottrina, egli potrebbe autorizzare l'esercizio dell'attività e le immissioni intollerabili, ma previa condanna dell'esercente al **versamento di un'indennità**

Il c.d. preuso

Stando alla formulazione letterale dell'art. 844 c.c., il preuso costituisce **requisito valutabile in via solo eventuale e sussidiaria**. A fondamento della tutela apprestata dalla norma, infatti, opera il fondamentale **diritto alla salute** dell'individuo, che non potrebbe certo essere messo a repentaglio dalla generica constatazione secondo cui la determinazione dell'immissione preesiste al momento in cui egli ha cominciato a percepirne gli effetti negativi.

Art. 6-ter d.l. 30.12.2008, n. 208, conv.
in l. 27.2.2009, n. 13

Normale tollerabilità delle immissioni acustiche

Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'art. 844 c.c., **sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso**

Prevalenza del preuso?

Parte della dottrina ha sostenuto che la disposizione offrirebbe una sorta di **interpretazione autentica (a ben vedere anti-letterale!) dell'art. 844 c.c.**, imponendo al giudice di anteporre – limitatamente alle immissioni acustiche – il criterio del preuso agli altri criteri diretti ad accertare il superamento della soglia di normale tollerabilità. A tal stregua, il mero fatto che l'attività rumorosa sia antecedente all'acquisto della proprietà da parte di chi se ne lamenta precluderebbe il ricorso alla previsione.

Cass., 16.10.2015, n. 20927

In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008, al quale **non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c.**, con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, **dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione.**

Cass., 16.10.2015, n. 20927: il caso e la decisione

In una zona periferica valutata dal comune nel piano regolatore come «prevalentemente industriale», con atto successivamente eliminato dal TAR e corretto con un richiamo alla vocazione «esclusivamente industriale» della zona, nei mesi estivi si sviluppa un'attività di intrattenimento musicale (discoteca). Gli abitanti nelle poche case vicine chiedono l'interruzione dell'attività o, in subordine, l'installazione di impianti di insonorizzazione e il risarcimento dei danni. Il gestore eccepisce che tale attività era esercitata da molto tempo prima che si costruissero quelle abitazioni. I giudici di merito e la Cassazione negando rilevanza al d.l. 208/2008, accolgono la richiesta degli abitanti e obbligano al risarcimento del danno.

I rimedi

L'art. 844 c.c. conserva una **formulazione in negativo incentrata sui limiti dei poteri del proprietario**: mirando a regolare i rapporti tra proprietà immobiliari, incentiva **l'efficiente sfruttamento del fondo** e auspica il mantenimento o l'instaurazione di relazioni basate sul **rispetto reciproco**. L'azione esperibile rientra tra le **azioni negatorie di natura reale**: il proprietario, agendo verso l'esercente l'attività fonte di immissioni, chiede al giudice di **accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni stesse e condannare il convenuto al compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare**

Inibitoria

L'art. 844 c.c. consente, dunque, anzitutto di ottenere un provvedimento di interruzione delle immissioni (**inibitoria negativa**) che può eventualmente cumularsi con l'ottenimento di una condanna al *facere* specifico diretto ad impedire la riproposizione del problema, mediante l'installazione di strutture (es. isolanti acustici) dirette a limitare l'intollerabilità o escluderla (**inibitoria positiva**)

Azione risarcitoria

Per quanto non prevista letteralmente dall'art. 844 c.c., l'azione risarcitoria è ritenuta pacificamente esperibile in ragione del fatto che la situazione lesa è riconducibile al diritto reale della proprietà e il superamento dei limiti fissati dalla norma costituisce esito di un **illecito di natura ordinariamente aquiliana**, fonte di risarcimento *ex art. 2043 c.c.*

Danni risarcibili

È egualmente pacifico che il danno risarcibile non è solo quello patrimoniale, connesso alle perdite o ai mancati guadagni causalmente riconducibili al deterioramento di valore dell'immobile a seguito delle immissioni intollerabili. Trattandosi di tutelare il **benessere psico-fisico della persona**, la situazione lesa è da intendersi dotata di puntuale **copertura costituzionale** e ciò autorizza il giudice a risarcire anche il **danno non patrimoniale** indipendentemente dal fatto che lo si qualifichi come «esistenziale» o più correttamente come «biologico» (evoluzione collegata a numerose decisioni CEDU).

Legittimazione ad agire

L'art. 844 c.c. parla di proprietario, ma è consolidata la tesi diretta a sostenere che la *ratio* della previsione deve essere individuata nella **preservazione della salute di chi subisce le immissioni moleste**, sicché la legittimazione ad agire è stata allargata anche ai **titolari di diritti reali su cosa altrui (es. usufruttuario)**, mentre non avrebbe alcuna utilità l'estensione al **titolare di un diritto di godimento su cosa altrui (es. il conduttore)**

Art. 1585 c.c.

Garanzie per molestie

Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.

Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio.

Legittimazione passiva

L'art. 844 c.c. **non indica testualmente contro chi si possa esercitare l'azione.** Tuttavia, le origini storiche della previsione, la sua collocazione topografica (Capo dedicato alla proprietà fondiaria) e la sua *ratio* hanno solitamente indotto dottrina e giurisprudenza a ritenere che l'azione sia esperibile **nei confronti di chi esercita l'attività fonte di immissioni intollerabili e/o verso il proprietario del fondo o del sito dal quale le immissioni provengono**

Cass., sez. un., 27.2.2013, n. 4848

L'azione **di natura reale**, esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'accertamento dell'illegittimità delle immissioni e per la realizzazione delle modifiche strutturali necessarie al fine di far cessare le stesse, **deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo da cui tali immissioni provengono** e può essere cumulata con la **domanda verso altro convenuto per responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.**, volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato.

Cass., sez. un., 27.2.2013, n. 4848: il caso

Un comune adibisce a parco pubblico una zona di verde: il gestore del parco esercita attività fonti di rumori ritenuti intollerabili per gli abitanti vicini, i quali agiscono contro il comune e contro l'esercente del parco. Il comune lamenta a) difetto di giurisdizione del g.o.; b) carenza di legittimazione passiva, perché la fonte dell'attività illecita è da ascrivere al gestore del parco.

Cass., sez. un., 27.2.2013, n. 4848: la decisione

Entrambi i motivi sono rigettati. Il problema attiene alla tutela di un diritto soggettivo assoluto (proprietà/salute) dunque spetta alla cognizione del giudice ordinario. L'inibitoria, in quanto incentrata sulle modalità di esercizio del diritto di proprietà non può che essere esercitata verso il proprietario del fondo; **l'azione (personale) risarcitoria, invece, presuppone la colpevolezza e l'illiceità della condotta dell'esercente e va esercitata contro di lui. Solo ove sussista un'illiceità specifica dell'attività del Comune questi potrebbe essere condannato, in via solidale con l'esercente, al risarcimento ex art. 2055 c.c.**

Il «caso» bresciano

È proprio su questo elemento – finora ritenuto sostanzialmente pacifico – che s’inserisce la vicenda decisa da **Trib. Brescia, 26.9.2017, n. 2621**. Per quanto la sentenza non sia definitiva e rischi di essere (radicalmente) modificata nei gradi successivi di giudizio, la sua analisi consente di delineare un **possibile mutamento nella giurisprudenza sul tema**, destinato ad un **notevole incremento delle azioni correlate all’intollerabilità delle immissioni**.

Il caso

Una coppia risiedente in una zona centrale di Brescia cita in giudizio il Comune di Brescia, accusandolo di aver legittimato, nella zona adiacente alla loro abitazione, l'apertura di attività commerciali che hanno notevolmente aumentato le immissioni di rumore serale e notturno, provocando loro stress e depressione legata all'insonnia, nonché danni patrimoniali analiticamente quantificati perché, per liberarsi del problema, essi avevano deciso di vendere l'immobile di loro proprietà e prima di trovare un acquirente avevano stipulato un preliminare per un altro immobile, dando una caparra. L'acquirente non era stato trovato, sicché non avevano potuto stipulare il definitivo e avevano perso la caparra (40.000 euro) dovendo altresì versare 20.000 euro al mediatore immobiliare

Il caso

Prima di andare davanti al g.o. per l'azione risarcitoria e inibitoria, avevano agito sul piano amministrativo. Dopo aver presentato denunce al Comune perché facesse smettere i rumori, visto il suo silenzio, avevano impugnato quest'ultimo davanti al TAR, ottenendo una pronuncia diretta ad imporre al Comune di valutare l'esistenza di immissioni e di agire per ridurle o prevenirle verso i gestori delle attività. **Cosa che il Comune aveva fatto, imponendo orari di chiusura più ridotti e in genere garantendo un costante controllo delle forze pubbliche nella zona.**

Il caso

Poiché comunque le immissioni proseguivano, la coppia, preso atto di non potersi liberare dell'immobile, sostituiva le persiane di questo, pagando ulteriori 9.000 euro. Chiedeva dunque

- a) l'eliminazione, ex art. 844 c.c., delle immissioni intollerabili;**
- b) Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ex art. 2043 c.c.**

Il caso

Il Comune eccepisce di non essere legittimato passivo perché non esercita le attività fonte di rumore; sottolinea che ha fatto il possibile per prevenire e ridurre il problema; che non c'è inquinamento acustico; che il danno lamentato è eccessivo; che non è in colpa; che si dovrebbe citare in giudizio gli esercenti delle attività, ma in ordine a questo il Tribunale rigetta l'istanza perché priva di una specifica domanda nei loro confronti (qui l'avvocato del Comune non è stato particolarmente abile!).

La decisione

Il Tribunale si muove anzitutto in binari apparentemente consolidati:

- 1) Ricorda che intollerabilità delle immissioni e inquinamento acustico non sono sinonimi: le immissioni possono essere intollerabili anche se non fonte di inquinamento (v. prima);
- 2) Sottolinea che la valutazione peritale non è necessaria: talvolta si può fare ricorso anche alla prova testimoniale (v. prima).

La decisione

Il Tribunale compie poi un **collegamento apparentemente ovvio, ma in realtà non adeguatamente provato dal punto di vista sistematico**. Osserva che l'azione ex art. 844 e quella ex art. 2043 c.c. sono diverse perché la prima, avendo carattere reale, presuppone un'attività volta alla creazione delle immissioni; la seconda, invece, è esperibile anche verso pure omissioni, le quali potrebbero assumere contorni illeciti ove comportino la violazione di un dovere di agire normativamente imposto.

La decisione

A questo punto, si apre la parte innovativa della decisione.

Poiché le immissioni erano causate da avventori che, pur trovandosi nei locali aperti, erano altresì sulla strada pubblica, di proprietà comunale, sarebbe stato obbligo del Comune impedire loro di parlare e fare rumore. **L'ente proprietario è il Comune e lui deve rispondere ex art. 844 c.c.**

La decisione

Poiché la tutela dell'ordine pubblico spetta, ancora una volta, al Comune (questa volta indipendentemente dal fatto che sia proprietario o no del bene), egli è egualmente responsabile per mancata vigilanza sugli schiamazzi: **dunque deve rispondere anche a titolo aquiliano.**

La decisione

In ordine alla quantificazione del danno, sussiste quello non patrimoniale, per 20.000 euro a ciascun coniuge, nonché quello patrimoniale legato alla sostituzione degli infissi, per un totale di 50.000 euro circa di condanna. Non è invece stato considerato risarcibile il danno patrimoniale legato alla perdita della caparra, perché evento non causalmente riconducibile alle immissioni.

Una prima valutazione sistematica

Dal punto di vista legislativo, la tesi del Tribunale porta ad una rivoluzionaria interpretazione dell'art. 844 c.c.

Nonostante la *ratio* della previsione – confermata dalla sua origine millenaria – sia quella di prevenire e ridurre i conflitti tra proprietari, il giudice prova ad impiegare la norma per far rispondere un ente di ciò che, in realtà, è causalmente ascrivibile ad altri soggetti (esercenti; avventori).

Cass., 5.2.2018, n. 2668

Ha riconosciuto l'esperibilità dell'azione risarcitoria e dell'azione ex art. 844 c.c. **verso l'esercente dell'attività commerciale (bar pub ristorante) che, osservando orari di chiusura a tarda notte, previamente autorizzati dal Comune, causava rumori intollerabili anche a causa degli avventori sulla strada.** Sarà sufficiente invocare questo precedente per confutare la decisione del Tribunale o, più semplicemente si assisterà al mantenimento e al consolidamento giurisprudenziale di entrambe le decisioni?